

Infoleg CRP News

Direzione Processo Legislativo
Silvia Bertini

Settore Studi
Documentazione e
Supporto Giuridico Legale
Aurelia Jannelli



InfolegCrpNews

A cura di:
Maria Morello,
Maria Grazia Valente

Realizzazione grafica:
Simonetta Morreale

10 FEBBRAIO 2015



SOMMARIO

AMBIENTE	3
<i>L'autorizzazione per impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili</i>	3
BILANCIO – FINANZE – CREDITO – ECONOMIA	3
<i>Armonizzazione dei sistemi contabili</i>	3
<i>Il Fiscal compact e la sovranità finanziaria condizionata</i>	4
COMUNICAZIONE	4
<i>Il diritto di replica</i>	4
DIRITTO AMMINISTRATIVO	5
<i>Normatività del principio di precauzione</i>	5
DIRITTO COSTITUZIONALE	5
<i>Revisione dei Trattati Europei, Fiscal Compact e Costituzione</i>	5
<i>La sovranità</i>	6
LAVORO	6
<i>Le assunzioni ed i tagli di organico</i>	6
<i>Le indennità contrattuali</i>	7
<i>Salario accessorio</i>	7
<i>Cassazione Penale: legittimo l'uso di telecamere per provare i furti dei dipendenti</i>	8
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	8
<i>L'omissione di atti d'ufficio</i>	8
REGIONI	9
<i>PDL n. 395 della Regione Toscana del 30 dicembre 201 "Disposizioni in materia di dati aperti e loro utilizzo"</i>	9
<i>Le potestà legislative e i diversi modelli di regionalismo</i>	10

AMBIENTE

L'autorizzazione per impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili

Nell'articolo intitolato "Implicazioni della molteplicità di interessi pubblici nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili", a cura di Claudia Fraterrigo, dottore di ricerca in Processo di Integrazione Europea e Diritto Internazionale presso l'università degli studi di Palermo, si rileva che l'assetto di competenze nazionali e sovranazionali tracciato dalla disciplina normativa del settore energetico implica importanti influenze in ordine alla funzione amministrativa. Infatti, nel suddetto settore, entrano in gioco molteplici interessi che, esprimono altrettanti valori dei quali l'amministrazione, in base alla discrezionalità amministrativa che la legge le concede, deve imprescindibilmente tenere conto. Questo appare chiaro proprio in base alla previsione del procedimento unico, teso al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, poiché notevoli sono le conseguenze che il medesimo persegue mediante l'assunzione di molteplici atti di assenso. Infatti, l'eterogeneità dei valori ed interessi che lo Stato ha accettato come

primari (fra i quali la tutela dell'ambiente, del paesaggio, della salute, dell'iniziativa economica) introduce un tasso di complessità nella regolazione dei rapporti giuridici chiamati in causa dai procedimenti autorizzatori, soprattutto quando questi abbiano ad oggetto la costruzione di impianti a conduzione di energia eolica.

Nel testo in particolare, l'autore pone l'attenzione sui seguenti punti: il parametro europeo come limite "Eteronomo" alla discrezionalità amministrativa; il sindacato amministrativo sugli atti del procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili; alcuni spunti riflessivi sull'esercizio del potere amministrativo in materia di rilascio o diniego delle autorizzazioni *de quibus* ed infine, la formulazione di una proposta per l'avanzamento di un'ipotesi di anticomunitarietà dell'atto amministrativo.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it>

BILANCIO – FINANZE – CREDITO – ECONOMIA

Armonizzazione dei sistemi contabili

Nell'articolo intitolato "La nuova contabilità organizzata è decollata. Con quali prospettive?", a cura di Giuseppe Farneti, prof. nell'università di Bologna, dottore commercialista a Rimini e a Milano, pubblicato sulla rivista "Azienditalia" n. 1 del 2015, a pag. 5, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva che la contabilità organizzata presenta un passo in avanti nel processo informativo pubblico.

Nel testo, in particolare, vengono esaminati i seguenti punti: il quadro normativo, la nuova contabilità finanziaria e le ragioni della sua evoluzione.

Si deve però ancora porre l'attenzione sul come la complessività delle norme potrà trovare soluzioni applicative facendo riferimento all'esigenza di rendere operante, con impronta prospettica, l'equilibrio monetario nell'ambito di un sistema informativo chiamato ad elaborare le conoscenze che dovranno essere utilizzate in modo vario all'interno e all'esterno dell'ente. Per rendere più trasparenti i processi decisionali, sarà utile sviluppare la contabilità economica in modo analogo al settore privato; in particolare i costi ed i proventi dovranno essere rilevati contemporaneamente alla registrazione delle

operazioni di accertamento e di impegno, quando ne insorge l'obbligazione. Altra cosa necessaria è la cura dei dati economici, correttamente elaborati attraverso una contabilità analitica che potrà realizzarsi sia attraverso una metodologia contabile che extra-contabile. Per quanto concerne il nostro Paese, invece, bisognerà imboccare la strada della semplicità e della chiarezza. L'auspicio è quello di rendere disponibili per gli enti "un software contabile unico" con "soluzioni cloud". È opportuno a parere dell'autore

realizzare quel passaggio culturale che al momento non è stato possibile realizzare e cioè di procedere nella direzione di una futura contabilità economico-patrimoniale nell'ambito della quale sviluppare tutte le richieste conoscenze sugli equilibri finanziari, monetari, consuntivi e previsionali, con efficacia autorizzatoria, in particolare attraverso il rendiconto/bugdet dei flussi monetari, secondo le comuni conoscenze e le prassi contabili sia italiane che internazionali.

Il Fiscal compact e la sovranità finanziaria condizionata

Nella relazione intitolata "Il *Fiscal Compact* e le problematiche della sovranità finanziaria condizionata", a cura di Giorgio Cataldo, dottore di giurisprudenza e cultore di diritto costituzionale presso l'università del Salento, si rileva che i vent'anni appena trascorsi hanno segnato un punto di non ritorno per le istituzioni nazionali ed europee. I rapporti fra l'Unione Europea e gli Stati membri si sono intensificati a partire dal Trattato di Maastricht del 1993. Un ulteriore passo in avanti è avvenuto nel 2009 con il Trattato di

Lisbona, entrato in vigore quasi in contemporanea al manifestarsi della crisi economica-finanziaria. Nel testo, in particolare, l'attenzione viene focalizzata sui seguenti aspetti: la sovranità e il cammino europeo; le problematiche del *Fiscal compact*; il problema del c.d. deficit democratico.

Il testo della relazione è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.osservatorioaic.it>

COMUNICAZIONE

Il diritto di replica

Nell'articolo intitolato "Il diritto di replica 2.0: tra norme oggi in vigore e proposte di riforma", a cura di Marco Orofino, pubblicato sulla banca dati Astrid (04/02/2015), ricercatore di diritto costituzionale presso il Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici dell'università degli studi di Milano, si pone l'attenzione sul sopracitato argomento poiché nel contesto attuale presenta delle criticità, che affiorano anche dalle diversità nell'interpretazione di questioni similari da parte delle varie Corti Europee (la Corte di Giustizia Europea e la Corte Europea dei diritti dell'uomo). Le significative oscillazioni che ne conseguono possono minare alla radice la certezza del diritto. Questa situazione emergente di grande

incertezza impone che, sulla base delle rispettive competenze, il legislatore europeo e quelli nazionali intervengano con urgenza laddove appare chiaro che le norme in vigore non sono più in grado di contenere la nuova realtà che si va prospettando. Infatti, il diritto di replica può essere definito come quel diritto che compete a chi è attaccato o si sente diffamato da un *media* di richiedere, a certe condizioni, la diffusione della propria risposta sullo stesso *media*.

Nel testo, in particolare, l'autore esamina i seguenti punti: le origini del diritto di replica e la sua diffusione negli ordinamenti europei; il diverso approccio americano al diritto di replica; la declinazione del diritto di replica nell'ordinamento italiano; il diritto di rettifica

e di pubblicare proprie dichiarazioni nella L. n. 47 del 1948; il diritto di rettifica nel Testo Unico sui servizi media audiovisivi; le modifiche del sistema previste nella proposta di legge C. 925-B inerenti il diritto di replica

alle testate giornalistiche online; le proposte di quest'ultima proposta di legge riguardanti la forma, il contenuto e gli effetti della replica ed infine le proposte per la definizione di un diritto di replica 2.0.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Normatività del principio di precauzione

Nell'articolo intitolato "Normatività del principio di precauzione nel processo decisionale dell'amministrazione e legittimazione procedurale", a cura di Sara Spuntarelli, professoressa associata di diritto amministrativo presso l'università degli studi di Camerino, l'autrice focalizza l'attenzione sul fondamento, peso e utilizzo del principio di precauzione nell'ambito del processo decisionale dell'amministrazione in ordine al rischio per la salute e l'integrità dell'ambiente. Nella prima parte del testo, l'attenzione è rivolta alla ricostruzione delle origini e alla traduzione normativa del principio, funzionale alla sua delimitazione concettuale.

Nella seconda invece, si esamina l'applicazione del principio di precauzione nel processo decisionale dell'amministrazione in caso di rischio incerto, che si articola nell'esame del presupposto di fatto dell'applicazione del principio, nell'analisi del processo di valutazione del rischio all'esito

della fase istruttoria, per poi passare infine a prendere in considerazione i criteri che guidano le modalità di scelta da parte dell'amministrazione e le caratteristiche delle misure di cautela che da quest'ultima possono o debbono essere adottate.

Nell'ultima parte, invece, si compie un tentativo di valutazione in merito al rapporto intercorrente tra principio di legalità e potere di amministrare in caso di incertezza scientifica in ordine al rischio, in relazione ai beni fondamentali della salute e dell'ambiente. Ne sorge la necessità di chiarire quale sia la natura del principio di precauzione e cioè se essa rappresenti una vera e propria regola di diritto od un principio normativo oppure solo un metodo.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.costituzionalismo.it/articoli/493/>

DIRITTO COSTITUZIONALE

Revisione dei Trattati Europei, Fiscal Compact e Costituzione

Nella relazione intitolata "Revisione dei Trattati Europei, Fiscal Compact e Costituzione italiana", a cura di Francesco Raffaello De Martino, ricercatore di diritto costituzionale presso il Dipartimento giuridico dell'università degli studi del Molise, si rileva che la crisi economica e finanziaria che ha investito l'Europa negli ultimi anni ha posto in rilievo i molteplici contrasti politico-istituzionali che l'affliggono. Per porre rimedio a queste criticità, l'Unione Europea, su suggerimento della Germania, ha cercato di

dare vita a politiche di bilancio e finanziarie più severe tese a contenere ed arginare il conseguente fenomeno della recessione in atto. Pertanto, in proposito, sono state adottate molte decisioni volte a regolare il quadro generale della finanza pubblica europea, intervenendo da un lato, a modificare i Trattati UE e dall'altro, tramite atti aventi diversa natura giuridica, i quali hanno poi sollecitato l'Italia ad introdurre in Costituzione il c.d. principio di bilancio.

Nel testo, in particolare, l'autore, esamina gli aspetti che sono stati motivo di convinzione per le Istituzioni Europee ad assumere tali disposizioni normative e, nel medesimo contempo, il Parlamento italiano ad approvare la revisione degli artt. 81, 97, 117

La sovranità

Nella lezione inerente "La sovranità", a cura di Antonio Reposo, già professore ordinario presso l'università di Padova, svoltasi in occasione dell'inaugurazione di un centro di studi sulla storia costituzionale italiana, l'autore si sofferma sul suddetto argomento, che esprime un dramma intrinseco alla natura dell'uomo che vorrebbe muoversi in ogni circostanza e luogo in eccellente anarchia, ma che invece, sin dalla nascita, è destinato ad essere coinvolto nelle differenti e prorompenti manifestazioni del potere sociale.

Nella prima parte del testo l'autore si sofferma sul concetto di sovranità, strettamente congiunto a quello di

e 119 della Costituzione mediante la legge costituzionale n. 1 del 2012.

Il testo della relazione è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.rivistaaic.it>

assolutismo e ne ripercorre le tappe storiche, concentrandosi soprattutto sul periodo dell'Ottocento, periodo in cui si era andata affermando una costruzione dogmatica ad opera di illustri studiosi quali (Paul Laband, Friedrich Von Gerber), tuttora largamente condivisa dai giuristi. Nella seconda, invece, l'attenzione viene posta sul modello dello "Stato sovrano", evolutosi poi, nello Stato costituzionale ed infine sullo Stato sociale, dominato nel periodo odierno dal potere ideologico globalizzato.

Il testo della lezione è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.osservatorioaic.it/sovranit.html>

LAVORO

Le assunzioni ed i tagli di organico

Nell'articolo intitolato "Le assunzioni ed i tagli di organico", a cura di Arturo Bianco, si rileva che, la circolare n. 1/2015 del 29 gennaio dei Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e gli affari regionali e le autonomie è volta al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Infatti, in forza della medesima, ne consegue che, per le città metropolitane non vigono i divieti di effettuare assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato e le altre limitazioni stabilite per le Province. Inoltre, nell'individuazione del personale da collocare in sovrannumero non si deve tener conto né di quello impegnato nella funzione di gestione

del mercato del lavoro né dei vigili e neppure delle cessazioni che si effettueranno entro il 31 dicembre 2016. Le assunzioni, comprese quelle in mobilità sono riservate al personale collocato in sovrannumero dalle Province, salvo quelle finanziate con il programma del fabbisogno del 2014.

Nel testo, in particolare, l'autore pone l'attenzione sui limiti, sulla riduzione degli organici delle province e città metropolitane, sulle assunzioni nelle Regioni ed Enti locali.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.marcoarelio.comune.roma.it>

Le indennità contrattuali

Nell'articolo intitolato "Questioni relative al lavoro degli appartenenti al corpo di Polizia Municipale", a cura di Maria Gallo, giudice del lavoro presso il tribunale di Napoli, pubblicato sulla rivista "Azienditalia – Il Personale", n. 1 del 2015, a pag. 20, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che l'attuale crisi economica che investe numerosi Comuni italiani e, nel contempo, l'esigenza di assicurare un servizio costante e continuo di Polizia municipale sono le cause principali dell'imperversare di un contenzioso che è in continua espansione, assumendo di volta in volta, tipologie distinte. E' fuor di dubbio che le due necessità, quella di assicurare un servizio di interesse pubblico, con turni continui e quella di contenere la spesa degli enti locali, si collocano su piani opposti, determinando un continuo contrasto. Le questioni che ne sono conseguite sono sia di ordine retributivo, poiché riguardano il trattamento economico e le maggiorazioni retributive da corrispondere agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale per l'attività prestata, organizzata in turni lavorativi,

spesso inclusivi della festività domenicale e di quelle infrasettimanali e sia di ordine risarcitorio per il danno provato a causa del riposo domenicale e festivo e del riposo compensativo successivo.

Nel testo si affrontano le numerose criticità emerse relative alle varie indennità contrattuali spettanti e rivendicate dal medesimo Corpo di Polizia Municipale. Si rammenta, in merito che, attualmente, la regolamentazione giuridica ed economica dello status degli appartenenti a tale corpi trova la sua disciplina in normativa primaria e nelle norme dei CCNL che sono intervenuti.

La stratificazione normativa che ne è derivata ha comportato l'insorgenza di molteplici problemi, affrontati da numerosi e, nel contempo, da contrastanti interventi giurisprudenziali, per cui si spera in un risolutivo e chiarificatorio intervento, legislativo o contrattuale, volto a perseguire il contemperamento delle diverse esigenze, retribuzione proporzionata a quantità e qualità del lavoro e tutela della pubblica incolumità.

Salario accessorio

Nell'articolo intitolato "Il regolamento sugli incentivi alla progettazione", a cura di Vincenzo Giannotti, dirigente risorse umane e finanziarie del comune di Frosinone e di Antonio Fracassa, responsabile Settore Lavori pubblici – Urbanistica del Comune di Carpineto Romano, pubblicato sulla rivista "Azienditalia – Il Personale", n. 1 del 2015, a pag. 10, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si sottolinea che le nuove disposizioni introdotte dalla Legge n. 114/2014, di conversione con modificazioni, del D.L. n. 90/2014, hanno apportato l'obbligo per i Comuni, di ordinare con atto regolamentare gli incentivi per il personale dipendente che abbia partecipato alla progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche.

Nel testo, in particolare, si sono esaminati i seguenti punti: la deroga al principio di onnicomprensività; gli incentivi al RUP (Responsabile Unico del Procedimento); i collaboratori; l'esclusione dei dirigenti; la corretta contabilizzazione degli incentivi; la bozza di regolamento e del verbale di contrattazione integrativa.

Si rammenta che, sulla base delle indicazioni della giurisprudenza contabile, è stata elaborata una bozza di pianificazione dei suddetti incentivi ed una bozza del contratto decentrato integrativo inerente i criteri e le modalità di ripartizione degli incentivi ai dipendenti che abbiano partecipato alle attività tecniche volte alla realizzazione dell'Opera pubblica.

Cassazione Penale: legittimo l'uso di telecamere per provare i furti dei dipendenti

Nella nota di commento intitolata "Cassazione Penale: legittimo l'utilizzo di telecamere per provare i furti dei dipendenti", a cura di Lorenzo Pispero, studioso del diritto di lavoro, si evidenzia che, la Corte di Cassazione - Seconda Sezione Penale, con l'emissione della sentenza n. 2890 del 22 gennaio 2015 ha sancito che il datore di lavoro possa installare telecamere nei locali della propria azienda ed impiegare in sede giudiziaria come prova le registrazioni eseguite se si è posto come obiettivo l'accertamento di condotte illegali.

Nel caso di specie preso in esame, la dipendente di un supermercato era stata denunciata per appropriazione indebita di denaro ricevuto dai clienti. Di conseguenza era stata condannata dal Tribunale per furto, in appello la Corte territoriale riqualificava la condotta delittuosa nel reato di appropriazione indebita aggravata. Avverso tale sentenza, l'incriminata proponeva ricorso in Cassazione, con un unico motivo di gravame con il quale ammetteva l'inosservanza di norme processuali, contestando l'inutilizzabilità delle videoregistrazioni attuate dal datore di lavoro per violazione degli artt. 4 e 38 della L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori).

In risposta, tale Organo ha dichiarato, che sono interamente utilizzabili le videoriprese compiute mediante le telecamere installate nei luoghi di lavoro poiché sottese all'accertamento di condotte potenzialmente delittuose. Infatti secondo la Corte, il datore di lavoro può legittimamente installare nei locali della propria azienda telecamere per esercitare un controllo a beneficio dell'azienda, messo a rischio dal comportamento non corretto dei lavoratori, poiché le citate norme dello Statuto tutelano sì la riservatezza, ma nel contempo non vietano di espletare i c.d. controlli difensivi del patrimonio aziendale e non vietano il loro utilizzo in sede processuale. Nel caso preso in esame, l'installazione risultava essere conseguente ad un controllo operato dal datore di lavoro, che rilevava un ammanco nei profitti.

Pertanto, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dall'imputata considerandolo infondato e l'ha condannata al pagamento delle spese del procedimento, in base all'art. 616 del codice di Procedura Penale.

Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.filodiritto.com>

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'omissione di atti d'ufficio

Nell'articolo intitolato "Il delitto di omissione di atti di ufficio: una insidia che incombe sui dipendenti pubblici", a cura dell'avv. Salvatore Volpe, titolare dell'omonimo Studio associato della Capitale, viene posta l'attenzione sull'illecito relativo alla condotta inerte dei pubblici dipendenti, che ha costituito terreno fertile per il germogliare di complesse e talvolta poco comprensibili teorie giuridiche. Tale materia se affrontata da un punto di vista esclusivamente tecnico, presenta notevoli difficoltà: basta infatti, notare come a decenni dall'introduzione del reato, vari sono stati gli interventi legislativi e correttivi e molto ampia è stata la produzione

normativa e giurisprudenziale-dottrinarie che ne è conseguita. L'attuale assetto di legge, che disciplina l'attività/non attività del pubblico dipendente è quella fornita dall'art. 328 del codice penale; quest'ultimo, è frutto di una radicale modifica verificatasi per effetto dell'art. 16 della L. n. 86/1990. Tale legge innova vivamente la struttura del reato di omissione di atti d'ufficio. Lo Stato ha ritenuto meritevoli di sanzioni penali alcune condotte concernenti i comportamenti dei pubblici dipendenti che fossero giudicati lesivi dei principi di buon andamento della P.A. e della imparzialità della stessa, secondo il

dettato dell'art. 97, comma 2 della Costituzione.

La pratica giudiziaria, percependo le suddette criticità, pervenne ad un primo fondamentale pronunciamento del 1985 (Cassazione Sez. Un. 3 luglio 1985), che indicava una via interpretativa e normativa per tentare di arginare da un lato gli sconfinamenti tra poteri e, dall'altro, di limitare il proliferare indiscriminato di procedimenti penali. Pertanto le Sezioni Unite chiedevano tre requisiti essenziali per la consumazione del delitto di omissione d'ufficio: 1). L'individuazione del momento consumativo attraverso la previsione espressa di un termine, e ciò al fine proprio di evitare scelte arbitrarie da parte del Giudice Penale; 2). La restrizione dell'area dell'intervento penale, accompagnata da una maggiore delimitazione dei presupposti della condotta punibile per impedire indebite intromissioni del Giudice

Penale nell'attività amministrativa; 3). L'inserimento del "danno" per il privato o per la P.A. fra gli elementi costitutivi della fattispecie.

Tali indicazioni giurisprudenziali sono state recepite dal legislatore del 1990, che ha modificato l'art. 328 c.p. aderendo ai primi due orientamenti.

L'attuale art. 328 è costituito da dalla creazione di due figure delittuose. Il primo comma di detto articolo sanziona "il rifiuto di atti d'ufficio", il secondo "l'omissione vera e propria". Le più grandi difficoltà interpretative si riscontrano nella delineazione degli esatti confini di punibilità della fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 328.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.unitel.it>

REGIONI

PDL n. 395 della Regione Toscana del 30 dicembre 201 "Disposizioni in materia di dati aperti e loro utilizzo"

Con la seguente proposta di legge la Regione Toscana si prefigge l'obiettivo di creare un'amministrazione pubblica digitale e aperta (*open government*) incentrata sulla trasparenza, sulla diffusione dei dati liberamente accessibili e riutilizzabili (*open data*), sulla partecipazione e sulla collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche, i cittadini, le imprese e tutti i cittadini, le imprese e tutti i soggetti del territorio, nel pieno rispetto delle norme europee e nazionali in tema. In particolare, in questi ultimi anni, la suddetta normativa ha favorito il processo di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, dettando norme concernenti l'apertura e il riutilizzo dei dati pubblici. La medesima è finalizzata a favorire lo sviluppo dei servizi innovativi, stimolare la crescita economica e l'impegno sociale, incentivando e rendendo

maggiormente incisivi le azioni e gli interventi in materia di *open data*.

Tale proposta intende procedere a fare in modo che le strutture regionali, gli enti dipendenti e i soggetti del territorio, nel rispetto dell'autonomia, siano tenuti ad assicurare la pubblicazione di dati di tipo aperto, rispettandone le esclusioni ed i limiti previsti dalla legge, e, nel contempo, ne sia promossa la sensibilizzazione, la condivisione e la collaborazione fra soggetti pubblici e privati.

Si informa, inoltre che la presente proposta non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/pdl/2014/pdl395.pdf>

Le potestà legislative e i diversi modelli di regionalismo

Nella relazione intitolata "L'assetto delle potestà legislative e i diversi modelli del regionalismo", a cura di Adele Anzon Demmig, professore ordinario emerito di istituzioni di diritto pubblico presso l'università degli studi di Roma Tor Vergata, si evidenzia che, il discorso sulla distribuzione delle competenze tra lo Stato e le Regioni non può condursi isolatamente, ma deve essere inserito nel contesto del modello di regionalismo nel quale opera. Il tema è oggi nuovamente tornato di attualità, considerato che l'assetto delle potestà legislative nei rapporti tra lo Stato e le Regioni è, accanto alla trasformazione del Senato, al centro della riforma costituzionale in dibattito in Parlamento. L'interesse principale è concentrato sulla modifica del Senato, specialmente per i riflessi che quest'ultima può avere sulla forma di governo e sul parlamentarismo, mentre minore attenzione è

rivolta al tema del regionalismo e dei suoi cambiamenti.

Nel testo l'autrice pone l'attenzione soprattutto sulle Regioni a Statuto Ordinario, tralasciando invece, l'argomento delle Regioni a Statuto Speciale.

In particolare l'autrice analizza i seguenti punti: il confronto tra i modelli nel corso del primo regionalismo; la riforma del 2001 e le ragioni del suo fallimento. Le interpretazioni correttive della Corte Costituzionale; la riforma in itinere: l'abbandono del modello federalista; le potestà legislative dello Stato; la potestà legislativa regionale; le clausole di flessibilità; il Senato come assemblea rappresentativa delle istituzioni territoriali; i poteri del nuovo Senato.

Il testo della relazione è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.osservatorioaic.it>